

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 6

30 GIUGNO 1978

REGOLAMENTO
DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Dichiarazione di pubblicazione

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 725/78

Questo Regolamento per l'applicazione dello Statuto della C.E.I. è stato approvato dall'Episcopato italiano, fino alla scadenza del medesimo Statuto.

Entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione sul « Notiziario della C.E.I. » e cioè il 1° agosto 1978.

Roma 30 giugno 1978.

+ LUIGI MAVERNA
Segretario Generale

+ ANTONIO CARD. POMA
Presidente

CAPITOLO I

I MEMBRI DELLA CONFERENZA

(cfr. Statuto, art. 4)

ART. 1

Membri

I membri della C.E.I. — di cui all'art. 4 dello Statuto — partecipano alle attività della Conferenza dal momento in cui ha inizio, a norma del diritto comune, l'esercizio delle loro funzioni.

I Vescovi eletti, non ancora entrati nell'esercizio delle loro funzioni, vengono invitati all'Assemblea senza diritto di voto e ricevono tutte le comunicazioni della Conferenza.

CAPITOLO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

(cfr. Statuto, artt. 9-19)

ART. 2

Articolazione dell'Assemblea

Ogni Assemblea si articola in riunioni generali e, se necessario, in gruppi di studio.

ART. 3

Obbligo di partecipazione

I membri della Conferenza sono tenuti a partecipare ai lavori delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Essi notificano alla Segreteria Generale la partecipazione e il loro recapito durante il periodo dell'Assemblea.

I membri impediti per cause gravi, di partecipare all'Assemblea, ne danno comunicazione al Presidente e possono inviargli per iscritto il loro parere sui punti all'ordine del giorno.

ART. 4

Computo delle presenze

In ordine all'art. 10, comma 2 dello Statuto, si considerano presenti nell'Assemblea i membri che hanno comunicato la loro partecipazione e hanno ritirato dalla Segreteria il documento di presenza.

Il Segretario Generale ne comunica il numero all'inizio dell'Assemblea.

ART. 5

Partecipazione per invito

Il Consiglio Permanente può invitare presbiteri, diaconi, religiosi e laici a partecipare all'Assemblea.

Essi hanno voto solo consultivo.

ART. 6

Riunioni generali

La presenza alle riunioni generali dell'Assemblea è permessa soltanto agli aventi diritto.

La Presidenza stabilisce le riunioni (cfr. Statuto, art. 14), alle quali possono partecipare gli invitati e i giornalisti accreditati presso l'Ufficio Informazioni della C.E.I.

ART. 7

Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente convoca l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, almeno un mese prima della sua data di inizio, salva diversa esigenza nei casi gravi ed urgenti di cui all'art. 10 dello Statuto.

ART. 8

Presidenza delle riunioni generali

Le riunioni generali dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Conferenza e, in sua assenza, da un Vice Presidente secondo l'ordine di precedenza canonica.

ART. 9

Moderatore dei lavori assembleari

Colui che presiede a norma dell'articolo precedente, può affidare la funzione di Moderatore dei lavori dell'Assemblea ad uno dei Vice Presidenti, o ad altro Vescovo per speciale competenza.

ART. 10

Preparazione dell'Assemblea

Il Segretario Generale prepara le riunioni dell'Assemblea.

In particolare:

a) invia al Nunzio Apostolico in Italia, ai membri della Conferenza e agli invitati la lettera di convocazione del Presidente con l'ordine del giorno e tutte le indicazioni organizzative necessarie per il buon andamento dei lavori;

b) fa seguire il riassunto delle relazioni, gli schemi delle delibere con le rispettive motivazioni, e ogni altro documento inerente all'ordine del giorno.

ART. 11

Documenti e quesiti

Il Segretario Generale dispone la distribuzione dei documenti e delle schede con i quesiti da sottoporre alla votazione, dà le informazioni organizzative e risponde alle interpellanze di sua competenza.

ART. 12

Comunicazioni della Presidenza

Il Presidente informa l'Assemblea sui principali problemi religiosi in Italia e propone il programma annuale della Conferenza.

Sulle attività svolte da tutti gli organi della Conferenza viene distribuita, almeno ogni triennio, una relazione a cura della Presidenza.

ART. 13

Relazioni

I principali argomenti posti all'ordine del giorno dovranno essere illustrati da una ponenza o relazione, inviata ai membri della Conferenza, di regola almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, insieme con uno schema di documento o di risoluzione, da discutere e sottoporre alla votazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Permanente, considerata la natura degli argomenti, può stabilire che si abbiano due distinte relazioni: una a favore e l'altra contraria.

I relatori saranno scelti dal Consiglio Permanente, o dalla Presidenza su mandato del Consiglio stesso.

ART. 14

Preparazione della relazione durante l'Assemblea

Qualora su un argomento di particolare urgenza non sia stato possibile redigere la relazione, di cui all'art. precedente, la Presidenza può proporre all'Assemblea di costituire un gruppo di studio con l'incarico di prepararla durante i lavori dell'Assemblea stessa.

ART. 15

Commissioni e Comitati

L'Assemblea, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale dello studio e del parere delle Commissioni e dei Comitati episcopali.

Se tale parere, o la relazione di cui agli articoli precedenti, non sia soddisfacente, l'Assemblea può richiedere alle Commissioni o ai Comitati un nuovo approfondimento della questione.

ART. 16

Gruppi di studio

Per lo studio e l'approfondimento di determinati problemi, l'Assemblea può stabilire che, durante i lavori, si costituisca un gruppo di studio formato dai Vescovi incaricati delle Conferenze regionali per le materie delle Commissioni oppure da Vescovi designati su proposta della Presidenza.

Ogni gruppo di studio designa un Presidente e un Segretario, e incarica un relatore che dovrà illustrare lo schema all'Assemblea.

ART. 17

Discussione nel gruppo di studio

Il gruppo di studio discute lo schema nel suo insieme e poi nei singoli punti.

Le proposte sono decise con votazione per alzata di mano.

Lo schema viene presentato all'Assemblea per iscritto e illustrato dal relatore, il quale farà conoscere le ragioni delle eventuali modifiche adottate e l'esito delle votazioni sugli emendamenti più importanti.

Qualora l'Assemblea chieda nuovi emendamenti allo schema, il gruppo di studio si riunisce per esaminarli e ripropone il testo emendato, con le opportune motivazioni, al voto dell'Assemblea.

ART. 18

Richiesta di gruppi di studio

Per richiedere che una questione sia esaminata da un gruppo di studio è necessario presentare alla Presidenza un esposto scritto e motivato a firma di almeno trenta membri dell'Assemblea.

ART. 19

Esperti

L'Assemblea, le Commissioni, i Comitati, i gruppi di studio, di cui ai precedenti articoli, possono avvalersi dell'opera di esperti presbiteri, diaconi, religiosi e laici.

ART. 20

Commissione dei reclami

Durante i lavori dell'Assemblea la Presidenza, per dirimere eventuali incertezze procedurali, può costituire una Commissione per l'esame dei reclami, analogamente a quanto è previsto all'art. 54 dello Statuto.

ART. 21

Esame dei reclami

I reclami relativi a presunte irregolarità devono essere presentati, per iscritto e motivati, alla Presidenza, che li trasmette a detta Commissione.

La Commissione si riunisce immediatamente per l'esame della istanza e quindi trasmette il proprio parere alla Presidenza, che, dopo aver eventualmente riferito al Consiglio Permanente, comunica la decisione all'Assemblea.

La presentazione di un reclamo non sospende i lavori dell'Assemblea.

ART. 22

Mozioni d'ordine

Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l'ordine del giorno prestabilito.

Eventuali mozioni d'ordine, sottoscritte da almeno trenta membri, sono presentate al Moderatore.

ART. 23
Interventi

Finita la relazione su un dato argomento e aperta la discussione, il Moderatore dà la parola secondo l'ordine di prenotazione a coloro che hanno fatto richiesta su apposita scheda.

Gli interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo stabiliti dal Moderatore, e riferirsi unicamente al tema posto in discussione.

E' bene che l'intervento orale sia accompagnato da un testo scritto, da consegnare alla Segreteria.

Si possono presentare interventi anche solo in iscritto e per dichiarazione di voto.

ART. 24
Discussione dello schema

Quando l'estensione del testo lo richiede, il Moderatore può proporre la discussione prima sulla globalità dello schema e poi sulle singole parti di esso.

Esaurita la discussione, il relatore risponderà ai vari interventi; quindi il Moderatore può dichiarare chiusa la discussione se la maggioranza consente, o rimandare il proseguimento della discussione ad altre riunioni.

ART. 25
Votazione delle delibere

Le decisioni aventi valore giuridico obbligante devono essere votate a norma dell'art. 16 dello Statuto.

Qualora ci siano norme speciali in deroga a quanto sopra, occorre che:

- a) si tratti di casi straordinari a giudizio dell'Assemblea;
- b) la votazione della delibera sia preceduta da apposita relazione inviata a tutti i membri della Conferenza e da approfondita discussione.

ART. 26
*Votazione per la richiesta alla Santa Sede di dare
« vis iuridica » ad una decisione*

La votazione per chiedere alla Santa Sede la facoltà di dare « vis iuridica » a una decisione dell'Assemblea, deve essere fatta distintamente da quella sul contenuto.

ART. 27

Votazione degli emendamenti

Si procederà dapprima alla votazione dei singoli emendamenti e quindi al voto definitivo e globale dello schema.

Quando si tratti di uno schema complesso, la votazione globale definitiva avviene normalmente in una riunione successiva a quella nella quale sono stati votati gli emendamenti, per dare modo ai presenti di rileggere il testo nella sua ultima redazione.

ART. 28

Ripetizione di votazione

Durante la medesima Assemblea un argomento sottoposto a votazione, e non approvato, non può essere proposto per la seconda votazione.

ART. 29

Modalità delle votazioni

Le votazioni su delibere a carattere normativo vanno fatte per iscritto o con altri mezzi equivalenti.

Per le altre delibere sono ammesse, a giudizio del Presidente, votazioni per alzata di mano.

Nelle votazioni vengono conteggiati i voti favorevoli, quelli contrari e le astensioni, salvo il disposto dell'articolo seguente.

ART. 30

Espressione del voto

La votazione finale sulle delibere o sui documenti è fatta con *placet* o *non placet*.

Le votazioni precedenti vanno fatte con *placet*, *placet iuxta modum*, *non placet*.

Chi vota *placet iuxta modum* deve presentare per iscritto l'emendamento proposto.

Le votazioni sugli emendamenti sono fatte con *placet* o *non placet*.

ART. 31

Votazione del contributo finanziario e del bilancio

La delibera sul contributo annuo a carico delle diocesi è fatta distintamente da quella sul bilancio della Conferenza (cfr. Statuto, art. 34/f).

ART. 32

Indelegabilità del voto

Non è consentito il voto per delega.

ART. 33

Riti liturgici

All'inizio o durante l'Assemblea viene concelebrata una santa Messa.

Durante i lavori dell'Assemblea va dedicato un tempo sufficiente al religioso ascolto della parola di Dio e alla preghiera comunitaria.

ART. 34

Durata dell'Assemblea

L'Assemblea si attiene, per la durata, al giorno e all'ora preventivamente fissati, salvo il caso in cui l'Assemblea stessa decida di prolungare i suoi lavori.

ART. 35

Proposte e domande dell'Assemblea

Prima di dichiarare terminata l'Assemblea, il Presidente può concedere un tempo adeguato per eventuali proposte e domande, e indica, in via di massima, la data della successiva Assemblea.

ART. 36

Comunicazioni alla stampa

Circa i lavori dell'Assemblea possono dare notizie alla stampa solo le persone addette all'Ufficio Informazioni della Conferenza e i membri a ciò incaricati.

Gli altri partecipanti si attengono al dovuto riserbo.

ART. 37

Comunicato finale

Un gruppo di Vescovi, designato dalla Presidenza, prepara il comunicato finale che dovrà essere discusso e approvato dall'Assemblea.

Qualora manchi il tempo conveniente per la discussione e votazione, l'Assemblea può dare mandato alla Presidenza di esaminare e approvare il comunicato.

In tal caso si dovrà leggere in aula la bozza del comunicato, lasciando ai membri la facoltà di presentare in iscritto osservazioni alla Presidenza.

ART. 38

Esecuzione delle deliberazioni

Spetta alla Presidenza curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e darne comunicazione per mezzo del « Notiziario » ufficiale o in altro modo ritenuto opportuno.

ART. 39

Pubblicazione dei documenti e degli atti

Conclusa l'Assemblea, il Segretario Generale cura che venga redatto il verbale, raccoglie la documentazione da conservare nell'archivio della Conferenza e provvede alla pubblicazione dei documenti e degli atti dell'Assemblea.

CAPITOLO III

LE ELEZIONI

(cfr. Statuto, art. 15/d-e)

ART. 40

Eleggibilità alle cariche

Sono eleggibili alle varie cariche tutti i membri di diritto della Conferenza, ad eccezione — come è ovvio — del Presidente e del Segretario Generale.

Per favorire una più ampia partecipazione dei membri della C.E.I. ai vari incarichi, i Presidenti delle Conferenze regionali non sono eleggibili come membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni.

Per le stesse ragioni di cui sopra un membro della Conferenza può essere eletto in uno soltanto degli organi statutari e in una soltanto delle Commissioni.

ART. 41

Quorum richiesto

Le elezioni, a norma dell'art. 19 dello Statuto, avvengono a voto segreto e a maggioranza assoluta e, dopo due scrutini inefficaci, con la maggioranza relativa.

Se dopo il terzo scrutinio dovesse verificarsi la parità di voti risulta eletto il più anziano per ordinazione episcopale.

ART. 42

Competenza e rappresentanza

Il criterio per l'elezione ai vari incarichi è quello della competenza, pur tenendo presente — per quanto possibile — quello della rappresentanza delle zone geografiche.

ART. 43

Ordine delle elezioni

La successione delle votazioni si svolge nel seguente ordine:

- a) elezione dei tre Vice Presidenti;
- b) elezione dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) elezione dei membri delle Commissioni.

ART. 44

Elezione dei Vice Presidenti

Le votazioni sono distinte per ciascuno dei tre Vice Presidenti da eleggere e avvengono a norma del C.I.C., can. 101 § 1, 1° e dell'art. 41.

La votazione avviene scrivendo chiaramente sulla scheda il cognome, il nome e la sede vescovile del prescelto.

Eletto il primo Vice Presidente e proclamato il nome, si procede alla elezione del secondo; e così avviene per il terzo.

ART. 45

Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni viene fatta su liste predisposte dalla Presidenza, anche in base alle segnalazioni delle Conferenze regionali.

ART. 46

Modalità per le votazioni

La votazione per eleggere i membri di cui al precedente art. viene fatta mediante l'apposizione di un segno accanto ai nominativi preferiti, nel numero indicato su ciascuna scheda.

Un Vescovo per essere eletto in uno degli organi di cui all'art. 45, deve riportare la maggioranza assoluta dei voti validi alla prima o alla seconda votazione; alla terza invece è sufficiente la maggioranza relativa e risultano eletti, secondo il numero delle preferenze, tanti Vescovi quanti ne servono per completare l'elenco dei membri richiesti.

ART. 47

*Elezione del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e dei Presidenti e Segretari delle Commissioni*

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono — a norma dell'art. 19 dello Statuto — il Segretario (cfr. Statuto, art. 32).

Avvenuta l'elezione dei membri delle Commissioni, essi si radunano per eleggere nel loro seno, a norma del succitato articolo, i rispettivi Presidenti e Segretari (cfr. Statuto, art. 39).

I verbali delle elezioni vengono consegnati al Segretario Generale.

ART. 48

Scrutatori

Per lo svolgimento delle votazioni scritte di qualsiasi tipo la Presidenza propone all'Assemblea la nomina di un sufficiente numero di scrutatori.

Dopo ciascun scrutinio si redige il relativo verbale, firmato dagli scrutatori, da consegnare al Moderatore per la comunicazione dei risultati all'Assemblea.

ART. 49

Non accettazione o dimissioni

I membri eletti ad una carica della Conferenza possono non accettare l'elezione o dimettersi dalla carica solo per gravi motivi.

La non accettazione o le dimissioni motivate devono essere presentate alla Presidenza della C.E.I.

La Presidenza riferisce al Consiglio Permanente; nei casi urgenti, può accoglierle o respingerle.

ART. 50

Vacanza delle cariche elettive

In caso di vacanza di una carica elettiva, tranne quella di Vice Presidente, subentra il Vescovo primo fra i non eletti, su dichiarazione della Presidenza.

CAPITOLO IV

LA CONSULTAZIONE PER CORRISPONDENZA

(cfr. Statuto, art. 9)

ART. 51

Consultazione per corrispondenza

La consultazione per corrispondenza, prevista dall'art. 9 dello Statuto, è indetta dal Consiglio Permanente o dalla Presidenza, e si effettua a mezzo delle Conferenze regionali o dei singoli membri della C.E.I.

ART. 52

Modalità della consultazione per corrispondenza

Il quesito al quale si deve rispondere sarà illustrato dalla documentazione necessaria.

ART. 53

Decisioni a carattere normativo

Le decisioni « vim legis habentes » possono essere oggetto di votazione per corrispondenza solo per argomento circa i quali la Santa Sede ha chiesto il parere dell'Episcopato con urgenza.

ART. 54

Comunicazione dell'esito

L'esito delle consultazioni per corrispondenza deve essere comunicato ai membri della Conferenza per mezzo del « Notiziario » ufficiale o in altro modo ritenuto opportuno.

ART. 55

Riproposizione della consultazione

Se la consultazione per corrispondenza su un documento o una delibera ha avuto esito negativo, si può riproporla in Assemblea accompagnata da una nuova relazione e dopo adeguata discussione.

CAPITOLO V

IL CONSIGLIO PERMANENTE

(cfr. Statuto, artt. 20-23)

ART. 56

Partecipazione alle sessioni

L'importanza del Consiglio Permanente richiede che i suoi membri partecipino di persona per l'intera durata della sessione.

Qualora, eccezionalmente, un Presidente di Conferenza regionale non possa partecipare, può farsi rappresentare dal Vice Presidente o da un altro membro della Conferenza regionale.

Anche un Presidente di Commissione che non possa, eccezionalmente, intervenire di persona, può farsi rappresentare da un membro della Commissione.

In ogni caso il Presidente di Conferenza regionale o di Commissione è tenuto a far pervenire alla Presidenza regolare lettera di delega per la persona che lo deve rappresentare.

I rappresentanti dei membri del Consiglio Permanente assenti hanno voto deliberativo.

ART. 57

Validità delle sessioni

Per la validità delle sessioni del Consiglio Permanente è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri.

ART. 58

Ordine del giorno e problemi di particolare urgenza

In ogni sessione vengono discussi solo gli argomenti dell'ordine del giorno, a meno che, a giudizio della Presidenza, non si renda necessario includere, anche all'ultimo momento, problemi importanti che rivestono carattere di particolare urgenza.

ART. 59

Proposte per l'ordine del giorno

Ogni Conferenza regionale e ciascun membro della Conferenza possono proporre argomenti da trattare nel Consiglio Permanente.

Tali proposte devono pervenire alla Presidenza almeno un mese prima delle sessioni del Consiglio stesso.

La Presidenza, dopo averle vagliate, decide se includerle o meno nell'ordine del giorno.

ART. 60

Documenti e note illustrative

Oltre all'ordine del giorno vanno tempestivamente inviati ai membri del Consiglio Permanente documenti e note illustrative per un esame previo degli argomenti principali.

ART. 61

Presentazione e discussione degli argomenti

Ogni argomento all'ordine del giorno viene presentato dal Presidente o da un membro designato dalla Presidenza.

Quando la Presidenza lo ritiene opportuno, può riferire anche il responsabile di un Ufficio della Conferenza o un esperto.

Dopo tale presentazione si apre la discussione, che dovrà svolgersi soltanto sull'argomento presentato.

ART. 62

Interventi

Gli interventi sono regolati dalle seguenti norme pratiche:

- dichiarare il proprio cognome ai fini della documentazione registrata;
- contenere al massimo il tempo dell'intervento;
- riferirsi unicamente all'argomento in discussione;
- esprimere il proprio parere in modo esauriente per evitare interventi ripetuti.

Il parere espresso precedentemente può essere corretto al momento della votazione con una dichiarazione di voto.

Per gli interventi più impegnativi si raccomanda di redigere il testo scritto e darne lettura. Il testo va consegnato alla Segreteria per consentire una precisa verbalizzazione.

Si possono presentare anche interventi solo per iscritto o sintetizzati a voce consegnando il testo integrale alla Segreteria.

Si eviti di sovrapporre altri interventi a quelli in corso.

ART. 63

Votazioni

Terminati gli interventi, il Presidente formula il quesito o i quesiti sull'argomento trattato e chiama i membri a pronunciarsi.

La votazione avviene per alzata di mano o, se necessario, con voto segreto.

Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Permanente devono riportare la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti, salvo il disposto dell'art. 22/b dello Statuto.

ART. 64

Nomine

A norma dello Statuto, artt. 19 e 23, il Consiglio Permanente procede alle nomine con votazione segreta ed è necessaria la maggioranza assoluta nei primi due scrutini, dopo i quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Quando si tratti di nomine per Uffici della C.E.I. (sia per quelli integrati amministrativamente nella Segreteria Generale, sia per quelli con amministrazione distinta) la Presidenza presenta una terna di candidati.

Quando si tratti di organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale, non integrati con la Conferenza né da essa dipendenti, ma solo ad essa collegati, la nomina fatta dalla Conferenza, a norma dei rispettivi Statuti, ha soltanto valore di gradimento o nulla osta, se si tratta di responsabili laici; ha anche valore di « missio canonica », se si tratta di responsabili ecclesiastici.

ART. 65

Comunicato finale

Al termine della sessione, su delibera dei partecipanti, può essere emesso un comunicato-stampa circa lo svolgimento dei lavori e le decisioni adottate.

La redazione del comunicato-stampa è affidata alla Presidenza, che si attiene alle indicazioni date dal Consiglio Permanente.

Qualora si ritenga di pubblicare una dichiarazione con aspetti particolarmente impegnativi, la redazione è affidata ad un gruppo di Vescovi designati dal Consiglio e il documento dev'essere regolarmente approvato, almeno nella sua sostanza.

ART. 66

Verbale delle sessioni

Il Segretario cura che venga redatto il verbale delle sessioni; per tale compito egli è coadiuvato dal Sottosegretario, e può chiedere la collaborazione degli Officiali della Segreteria.

La stesura definitiva del verbale, una volta copiato sull'apposito registro, è firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario e rimane a disposizione dei membri del Consiglio per qualsiasi controllo e consultazione.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio Permanente, all'inizio di ogni riunione può essere data lettura del verbale della precedente sessione, o di parte di esso.

ART. 67

Mezzi tecnici di registrazione

Per evitare incertezze nella redazione del verbale può essere curata la registrazione su nastro magnetico dello svolgimento di ciascuna sessione del Consiglio Permanente.

I nastri vengono conservati nell'archivio della Conferenza per cinque anni.

ART. 68

Comunicazione della sintesi dei lavori

Dopo ogni sessione del Consiglio Permanente la Segreteria Generale provvede ad inviare a tutti i membri di esso una sintesi degli argomenti trattati e delle relative deliberazioni adottate.

ART. 69

Obbligo del segreto

Tutti i membri del Consiglio Permanente e quanti assistono alla sessione di esso per ragioni di ufficio, sono vincolati dal segreto sugli interventi delle singole persone e sugli argomenti presentati come riservati.

I Presidenti possono riferire ai confratelli delle Conferenze regionali e delle Commissioni tutto quanto è ritenuto necessario e che di solito viene riassunto nel pro-memoria previsto dall'art. 68 del Regolamento.

CAPITOLO VI

LA PRESIDENZA

(cfr. Statuto, artt. 24-27)

ART. 70

Compiti particolari dei Vice Presidenti

Al fine di ottenere maggiore efficienza nel lavoro, il Presidente suddivide tra i Vice Presidenti alcuni compiti.

In particolare:

- il coordinamento delle Commissioni e dei Comitati;
- i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni;
- la presidenza del Consiglio di Amministrazione e la presidenza della « Caritas Italiana ».

ART. 71

Riunioni

La Presidenza si riunisce di regola ogni mese, in data che sarà fatta conoscere al Consiglio Permanente e ai membri della Conferenza.

Le riunioni della Presidenza sono validamente celebrate se partecipano almeno tre membri.

Per le delibere si richiedono i voti favorevoli di almeno tre membri, cioè la maggioranza assoluta dei membri della Presidenza.

ART. 72

Ordine del giorno delle riunioni

Le riunioni della Presidenza si svolgono in base ad ordine del giorno predisposto dalla Segreteria, approvato dal Presidente e comunicato ai membri con almeno otto giorni di anticipo.

Per rendere più facile la preparazione delle riunioni saranno inviate ai singoli membri le notizie relative ai vari argomenti.

I membri della Presidenza, che desiderano proporre argomenti da trattare nelle riunioni di essa, devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario.

ART. 73

Presidenza delle riunioni

Il Presidente regola lo svolgimento delle riunioni della Presidenza. In caso di sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente che ha la precedenza a norma del diritto canonico.

ART. 74

Relatori

Per rendere più concreta la discussione e più facili le decisioni, il Presidente, il Segretario o qualche membro responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto — ad esempio Commissioni e Comitati, rapporti con le altre Conferenze, Consiglio di Amministrazione — illustrerà l'argomento in esame.

La Presidenza può indire anche riunioni congiunte con il Consiglio di Amministrazione, con una o più Commissioni o Comitati.

ART. 75

Argomenti riservati o urgenti

Il Presidente può proporre argomenti particolarmente urgenti o strettamente riservati. In questo caso la riunione è riservata ai soli membri della Presidenza.

ART. 76

Comunicazioni del Presidente

All'inizio di ogni riunione il Presidente dà le comunicazioni che riguardano l'attività della Conferenza e ogni altra notizia utile per eventuali decisioni.

Ciò vale specialmente per quanto si riferisce all'art. 27/f dello Statuto circa le deliberazioni straordinarie, sulle quali il Presidente deve riferire al Consiglio Permanente.

ART. 77

Comunicazioni del Segretario

Nelle riunioni della Presidenza il Segretario Generale informa sui principali problemi che sono allo studio presso gli Uffici della Segreteria.

ART. 78

Discussione e conclusioni

La discussione si svolge sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno, formulando conclusioni alle quali dovrà attenersi la Segreteria.

ART. 79

Verbale delle riunioni

Accurato verbale di ogni riunione annoterà soprattutto le decisioni adottate.

Il verbale, alla cui stesura può attendere il Sottosegretario coadiuvato da Officiali della Segreteria, è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 80

Comunicazioni delle decisioni al Consiglio Permanente

Il Consiglio Permanente verrà opportunamente informato sui principali problemi esaminati e sulle più importanti decisioni adottate durante le riunioni della Presidenza.

ART. 81

Esecuzione delle delibere

Salve le questioni che il Presidente ritiene opportuno trattare direttamente, l'esecuzione delle delibere spetta al Segretario Generale, coadiuvato dal Sottosegretario, con la collaborazione degli Officiali della Segreteria.

Di ogni esecuzione delle delibere della Presidenza, il Segretario Generale conserva nota scritta nelle rispettive posizioni di archivio.

CAPITOLO VII

LA SEGRETERIA GENERALE

(cfr. Statuto, artt. 28-31)

ART. 82

Proposta per la nomina del Segretario Generale

La Segreteria Generale è organo esecutivo della Conferenza.

Per la proposta al Santo Padre del Vescovo da nominare Segretario Generale, la consultazione del Consiglio Permanente avviene in forma collegiale, « inter praesentes », durante una riunione oppure, in via eccezionale, per corrispondenza.

ART. 83

Svolgimento dei compiti

Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni in tutte le attività della Conferenza (cfr. Statuto, art. 30) e in particolare per la redazione dei verbali delle riunioni, è coadiuvato dal Sottosegretario; può avvalersi inoltre della collaborazione degli Officiali della Segreteria, che potranno essere autorizzati a presenziare alle riunioni stesse.

ART. 84

Verbali delle riunioni degli altri organi

Il Segretario Generale cura altresì la conservazione dei verbali degli altri organi della Conferenza e cioè del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni e dei Comitati.

ART. 85

Rapporti con le Conferenze regionali

Il Segretario Generale cura i rapporti con le singole Conferenze regionali (cfr. Statuto, art. 30/d) e in particolare:

- a) trasmette documenti, indicazioni, piani di lavoro, note di studio, che richiedono esame da parte delle Conferenze regionali;
- b) colleziona i verbali delle riunioni delle stesse Conferenze e le risposte ai quesiti proposti;
- c) riferisce alla Presidenza i principali problemi che emergono dai verbali o da altre fonti e interessano comunque la vita della Conferenza nel suo insieme.

ART. 86

Partecipazione alle riunioni delle Conferenze regionali

Il Segretario Generale può partecipare alle riunioni delle Conferenze regionali, per facilitare il coordinamento delle attività e fornire le informazioni opportune.

ART. 87

Contatti con le Segreterie estere

Il Segretario Generale — a norma dell'art. 30/e dello Statuto — mantiene i contatti epistolari con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni, specie europee e con il Consiglio delle Confe-

renze Episcopali d'Europa, trasmettendo anche copia dei documenti più importanti approvati dalla Conferenza, note di studio o informative ritenute utili.

ART. 88

Rapporti con i Dicasteri della Sede Apostolica

Il Segretario Generale — a norma dell'art. 30/f dello Statuto — mantiene i rapporti con i Dicasteri della Sede Apostolica, la Nunziatura, la Segreteria del « Synodus Episcoporum ».

In particolare:

- a) trasmette tutti i documenti, che devono essere presentati a tali uffici;
- b) fornisce le informazioni richieste;
- c) cura la trasmissione, ai membri della Conferenza o agli organi competenti di essa, di quanto viene affidato alla Segreteria per tale compito.

ART. 89

Rapporti con Commissioni e Comitati

A norma dell'art. 30/c dello Statuto il Segretario Generale fornisce ai Presidenti delle Commissioni e dei Comitati — e quando occorra anche ai singoli membri — le informazioni e i dati necessari al retto svolgimento del loro lavoro.

Cura altresì l'invio in copia dei documenti che interessano direttamente ciascuna Commissione o Comitato.

ART. 90

Nomina del Sottosegretario e dell'Amministratore

Il Sottosegretario e l'Amministratore sono nominati dal Consiglio Permanente su presentazione della Presidenza (cfr. Statuto, art. 22/f).

Le predette nomine devono essere fatte distintamente — a norma dell'art. 19 dello Statuto — su presentazione di terne di candidati predisposte a cura della Presidenza.

ART. 91

Uffici della Segreteria Generale

Sono Uffici della C.E.I. quelli che dipendono giuridicamente dalla Segreteria Generale.

Questi Uffici possono operare come integrati anche amministrativamente nella Segreteria Generale, oppure con amministrazione distinta ma controllata.

Spetta al Consiglio Permanente costituire gli Uffici della C.E.I. e stabilire la loro configurazione.

ART. 92

Personale degli Uffici

Il personale degli Uffici della C.E.I. viene assunto dal Segretario Generale, sentita la Presidenza, in base all'organico approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso svolge attività a norma di apposito Regolamento interno.

ART. 93

Organismi pastorali o di apostolato

Il Consiglio Permanente può approvare l'utilizzazione di organismi pastorali o di apostolato, operanti a livello nazionale, per servizi particolari e comunque sempre con incarichi temporanei.

ART. 94

Archivio della Conferenza

Sarà particolare cura della Segreteria Generale assicurare una ordinata tenuta dell'archivio della Conferenza, che è unico se pur suddiviso nei principali settori.

L'archivio è affidato alla cura di un archivista ed è custodito con garanzia di riservatezza.

Una parte di esso è destinata agli atti coperti da particolare segretezza.

Nessun documento d'archivio può essere portato fuori dagli Uffici di Segreteria senza il permesso del Segretario Generale.

CAPITOLO VIII

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(cfr. Statuto, artt. 32-37)

ART. 95

Relazione dell'Amministratore

Il controllo della gestione amministrativa avviene di regola ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, in base a relazione dell'Amministratore.

ART. 96

Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati per un triennio dalla Presidenza della C.E.I..

Essi fanno ordinariamente il controllo dei settori amministrativi loro affidati almeno una volta l'anno e ne danno relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Possono essere sentiti dal Consiglio stesso per le informazioni e i chiarimenti opportuni.

I Revisori dei conti fanno una relazione da unire al bilancio consuntivo della Conferenza, che l'Amministratore presenta al Consiglio di Amministrazione.

ART. 97

Bilanci

Il Consiglio di Amministrazione esamina il bilancio preventivo della Conferenza all'inizio di ogni anno sociale, entro il mese di ottobre, tenute presenti anche le richieste di spese presentate dai singoli organi della Conferenza e soprattutto dalle Commissioni e dai Comitati.

Il bilancio consuntivo dell'anno finanziario decorso deve essere esaminato dal Consiglio stesso entro il mese di marzo immediatamente successivo.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 98

Approvazione dei bilanci

I bilanci vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione, nei loro dati essenziali e con le informazioni illustrative opportune.

ART. 99

Atti straordinari

Il Consiglio di Amministrazione approva gli atti di straordinaria amministrazione dietro proposta motivata della Presidenza della C.E.I. e a norma dell'art. 34/e dello Statuto.

ART. 100

Delibere

Il Consiglio di Amministrazione esamina e decide gli atti amministrativi, tenute ben presenti le possibilità economiche della Conferenza.

Esso nelle deliberazioni dà sempre un motivato parere, che risulta dal verbale.

Ogni deliberazione deve riportare i voti favorevoli di almeno tre membri del Consiglio.

ART. 101

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Presidente, tramite il Segretario, fa conoscere ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima della riunione, l'ordine del giorno.

Il Presidente può chiedere la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno, sia per motivi di riservatezza o per il loro carattere di urgenza.

Tramite la Presidenza della C.E.I. ogni membro di essa ha facoltà di suggerire argomenti da discutere nel Consiglio di Amministrazione.

ART. 102

Informazioni sugli argomenti dell'ordine del giorno

Il Segretario insieme all'ordine del giorno delle singole riunioni, fornisce ai membri del Consiglio di Amministrazione le informazioni necessarie per l'esame dei vari argomenti.

ART. 103

Verbale delle riunioni

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Segretario cura la stesura del verbale, nel quale devono essere chiaramente indicate le decisioni adottate.

Il verbale delle riunioni va firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 104

Comunicazioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce alla Presidenza della C.E.I. adeguate informazioni sulle più importanti questioni esaminate dal Consiglio stesso e sulle deliberazioni adottate.

Spetta alla Presidenza della C.E.I. stabilire l'ulteriore corso da dare alle delibere.

ART. 105

Esecuzione delle delibere

L'Amministratore esegue gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dalla stessa Conferenza; cura che siano conservate le carte relative all'amministrazione e garantisce le regolari registrazioni di ogni operazione.

ART. 106

Assunzioni e fondi assicurativi

E' dovere dell'Amministratore controfirmare le lettere di assunzione del personale degli Uffici amministrativamente integrati nella Conferenza; tenerne in regola la posizione assicurativa e aggiornarne costantemente l'accantonamento per il fondo di liquidazione, a norma del Regolamento per il personale dipendente dalla Conferenza.

ART. 107

Trattamento giuridico ed economico del personale

L'approvazione delle norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente spetta alla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO IX

LE COMMISSIONI E I COMITATI EPISCOPALI

(cfr. Statuto, artt. 38-42)

ART. 108

Formazione

Il Consiglio Permanente, considerato il lavoro da svolgere, determina il numero dei membri delle Commissioni e dei Comitati.

ART. 109

Esperti

Le Commissioni e i Comitati si avvalgono dell'opera di esperti — presbiteri, diaconi, religiosi e laici — approvati dalla Presidenza.

Gli esperti possono partecipare alle riunioni delle Commissioni e dei Comitati, senza diritto di voto.

ART. 110
Sostituzione

Qualora un membro eletto ad una Commissione non possa più farne parte, viene sostituito dal primo dei non eletti, su dichiarazione della Presidenza.

Il membro di un Comitato che non può assolvere al suo compito viene sostituito da un nuovo membro, nominato dal Consiglio Permanente.

ART. 111
Cooptazione

In casi eccezionali, le Commissioni possono cooptare altri membri, previa presentazione del nome e della motivazione alla Presidenza della C.E.I. per l'autorizzazione.

Il Vescovo cooptato ha solo voto consultivo.

ART. 112
Sottocommissioni e Sottocomitati

Ogni Commissione o Comitato può suddividersi — se necessario — in Sottocommissioni o Sottocomitati entro l'ambito delle proprie attribuzioni.

La suddivisione, nel caso dovesse diventare stabile, ferma restando l'unicità del Presidente e del Segretario, deve essere approvata dal Consiglio Permanente.

ART. 113
Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche dei Presidenti delle Commissioni e dei Comitati — di cui all'art. 41 dello Statuto — hanno luogo almeno due volte l'anno.

ART. 114
Convocazione

Le riunioni delle Commissioni e dei Comitati sono indette dal Presidente, o dal Segretario per mandato del Presidente.

Le riunioni si tengono normalmente in Roma presso la sede della Conferenza.

La convocazione può essere fatta anche a richiesta della maggioranza dei membri o della Presidenza della C.E.I.

La convocazione dev'essere accompagnata dall'ordine del giorno dei lavori e dalla necessaria documentazione, e in particolare dalle sintesi delle relazioni affidate agli esperti.

ART. 115

Presidenza

Ogni riunione è diretta dal Presidente e, in sua assenza, dal membro cui compete la precedenza a norma del diritto canonico.

ART. 116

Verbale delle riunioni

Il Segretario redige il verbale che sarà inviato, in copia, ai singoli membri della Commissione o del Comitato e alla Segreteria Generale della Conferenza.

ART. 117

Piano annuale

Le Commissioni e i Comitati entro il mese di settembre presentano alla Presidenza il loro piano di lavoro annuale, allegando il relativo piano di copertura finanziaria.

L'approvazione spetta al Consiglio Permanente sentito il Consiglio di Amministrazione.

Ogni variazione al piano, la quale richieda nuovi impegni finanziari, deve essere approvata in precedenza dai competenti organi della Conferenza.

ART. 118

Collaborazione degli Uffici della Segreteria

Le Commissioni e i Comitati possono avvalersi degli Uffici della Segreteria Generale per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per altri servizi.

ART. 119

Riunioni congiunte

Possono essere indette riunioni congiunte di due o più Commissioni o Comitati quando ciò si riveli opportuno per il coordinamento delle materie affini.

In tal caso la convocazione viene fatta dal Vice Presidente della Conferenza incaricato per il coordinamento delle Commissioni e dei Comitati.

ART. 120

Partecipazione del Segretario Generale

Alle riunioni delle Commissioni e dei Comitati ha facoltà di partecipare il Segretario Generale o, in sua vece, il Sottosegretario.

ART. 121

Esame delle conclusioni

Le conclusioni delle riunioni delle Commissioni e dei Comitati sono sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio Permanente, a norma degli artt. 22/n e 42 dello Statuto.

ART. 122

Pubblicazione delle conclusioni

Le Comunicazioni e le conclusioni delle riunioni delle Commissioni e dei Comitati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Permanente, sono portate a conoscenza dei membri della Conferenza tramite il « Notiziario » ufficiale.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 123

Computo del triennio per le cariche elettive

In ordine all'art. 52, comma 2 dello Statuto, il triennio delle cariche elettive in seno alla C.E.I. va computato dalla data di un'Assemblea ordinaria elettorale all'altra.

Il triennio si considera completo quando l'incarico è stato svolto nel periodo sopraindicato.

APPENDICE

REGOLAMENTO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

(cfr. Statuto C.E.I., artt. 43-51)

1. - « I membri della C.E.I. si riuniscono anche in Conferenze Episcopali secondo le Regioni pastorali in cui le diocesi italiane sono raggruppate.

Le Conferenze regionali sono organicamente collegate con la C.E.I. per una sempre maggiore comunione tra i Vescovi e per il coordinamento delle attività pastorali in Italia » (Statuto, art. 7).

2. - Le Conferenze regionali non sono organi della C.E.I., « godono di una loro autonomia, ma coordinano tra di loro e con la Conferenza nazionale le attività pastorali » (Statuto, art. 43).

3. - Per un più ordinato ed efficace funzionamento le Conferenze regionali possono darsi un proprio regolamento, tenendo presenti le seguenti norme generali dello Statuto C.E.I. (cfr. Statuto, art. 53):

a) « Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario devono essere eletti dai membri delle singole Conferenze » (Statuto art. 47, comma 1).

b) « Sono eleggibili alla carica di Presidente solo i Vescovi residenziali e i Vescovi Coadiutori *cum iure successionis* » (Statuto, art. 47, comma 2).

c) « Il Presidente approva l'ordine del giorno delle riunioni e ne dirige lo svolgimento. In caso di sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente » (Statuto, art. 48).

d) « Le Conferenze regionali eleggono i delegati regionali, Vescovi o sacerdoti, per i vari settori di attività pastorale » (Statuto, art. 49).

e) « Le Conferenze regionali istituiscono rapporti di collaborazione con i Comitati regionali dei Superiori Religiosi Maggiori e con quelli delle Religiose » (Statuto, art. 44).

f) « Le Conferenze regionali mantengono rapporti con le Autorità civili della Regione » (Statuto, art. 45).

g) « Le Conferenze regionali tengono in conveniente considerazione i Vescovi italiani che hanno lasciato il loro ufficio e risiedono nella Regione pastorale » (Statuto, art. 46).

h) « Per la validità delle riunioni delle Conferenze regionali è necessaria la presenza di due terzi dei membri » (Statuto, art. 50).

i) « Per le deliberazioni di interesse generale nella Regione occorre il consenso di tutti i membri presenti e assenti.

Le deliberazioni, per divenire obbliganti, devono essere promulgate per la propria diocesi da ciascun Ordinario » (Statuto, art. 51).

l) I verbali delle riunioni devono essere rimessi regolarmente alla Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr. Lettera n. 1027/67 del 30 agosto 1967) e alla Segreteria Generale della C.E.I.

4. - Nei confronti della Conferenza nazionale, le Conferenze regionali tengono presenti le seguenti disposizioni statutarie:

a) Ogni Conferenza regionale può proporre argomenti da trattare dagli organi competenti della C.E.I. (cfr. Statuto, art. 12).

b) Ogni Conferenza regionale designa i candidati per le liste elettorali delle Commissioni episcopali della C.E.I. (cfr. Statuto, art. 15/e).

c) Il Presidente della C.E.I. convoca almeno una volta l'anno i Presidenti delle Conferenze regionali (cfr. Statuto, art. 26/f).

d) Il Segretario Generale della C.E.I. cura i rapporti tra la medesima Conferenza e le singole Conferenze regionali; ne riunisce i Segretari almeno una volta l'anno (cfr. Statuto, art. 30/d).

5. - I Regolamenti delle Conferenze regionali devono essere trasmessi alla Sacra Congregazione per i Vescovi e alla Segreteria Generale della C.E.I.

Votazione del testo del Regolamento

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 620/78 - Roma, 31.5.1978

Ai Rev.mi Padri
Membri della
Conferenza Episcopale Italiana

LORO SEDI

Venerato Confratello,

poiché nel corso della recente Assemblea Generale non è stato possibile procedere alla votazione del testo del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana (stesura datata 28 aprile 1978), inviato ai Vescovi con lettera (prot. n. 531/78 del 4 maggio 1978), si è deciso di ricorrere alla consultazione per corrispondenza.

Il testo preparato non presenta d'altronde notevoli rifacimenti nei confronti del precedente. Si limita, piuttosto, a proporre quegli aggiornamenti che si sono resi necessari, in seguito all'approvazione delle modifiche dello Statuto.

Mi permetto pertanto trasmetterLe la scheda per la votazione, che dovrà essere rinviata alla Segreteria entro il 30 giugno p.v.

Colgo l'occasione per confermarmi con distinto ossequio

dev.mo
+ LUIGI MAVERNA
Segretario Generale

Esito della votazione

VERBALE

Il giorno 30 giugno 1978 si è proceduto allo spoglio delle schede relative alla votazione dei Vescovi circa il « Regolamento della C.E.I. » (stesura datata 18.4.1978).

Al termine dello scrutinio si sono avuti i seguenti risultati:

votanti 238 su 274 membri della C.E.I.

placet 234

non placet 4

Essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta (2/3 dei membri della C.E.I.), il Regolamento è risultato approvato.

Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+ LUIGI MAVERNA
Segretario Generale

INDICE

Dichiarazione di pubblicazione	pag. 74
CAPITOLO I	
I membri della Conferenza	» 75
CAPITOLO II	
L'Assemblea Generale	» 75
CAPITOLO III	
Le elezioni	» 83
CAPITOLO IV	
La consultazione per corrispondenza	» 86
CAPITOLO V	
Il Consiglio Permanente	» 87
CAPITOLO VI	
La Presidenza	» 91
CAPITOLO VII	
La Segreteria Generale	» 93
CAPITOLO VIII	
Il Consiglio di Amministrazione	» 96
CAPITOLO IX	
Le Commissioni e i Comitati Episcopali	» 99
CAPITOLO X	
Disposizioni generali	» 102
APPENDICE	
Regolamento delle Conferenze Episcopali Regionali	» 103
Votazione del testo del Regolamento	» 105
Esito della votazione	» 106